



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

REGOLAMENTO DELLA BANCA DELLE ORE

ART.1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina all'interno dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, l'istituto contrattuale della "Banca delle Ore", in ottemperanza al disposto dal vigente CCNL, al fine di creare un sistema equilibrato di vivere sociale capace di coniugare in modo flessibile i tempi di lavoro e quelli di vita.

ART. 2 – Adesione alla banca delle ore

1. L'adesione alla Banca delle Ore da parte del singolo lavoratore è volontaria e dovrà essere effettuata con apposita dichiarazione sottoscritta entro i termini fissati dall'Istituto e comunicati ai dipendenti con apposito avviso, e si intende confermata di anno in anno salvo disdetta.
2. L'adesione o la revoca dell'adesione alla Banca delle Ore può essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno ed avrà valore per l'anno successivo.
3. Può optare per la banca delle ore anche il personale part time in proporzione alla percentuale di fruizione.
4. Per i neo assunti, ivi compresi quelli a tempo determinato, l'eventuale adesione alla Banca dovrà essere effettuata al momento dell'assunzione.
5. Non possono aderire alla Banca delle Ore i dipendenti titolari di incarico di funzione.

ART. 3 – Conto individuale

1. È prevista l'attivazione di un conto individuale per ciascun dipendente del Comparto che aderisce alla Banca di cui trattasi, nel quale confluiranno le ore prestate in più oltre il normale orario di lavoro e che siano state espressamente autorizzate dal Dirigente Responsabile della struttura di appartenenza.
2. Al fine di evitare possibili abusi nell'utilizzo dell'istituto contrattuale, è confermato quanto previsto dall'art. 9 del "Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro del personale del

comparto” e, pertanto, “la frazione minima computabile del lavoro straordinario sarà di trenta minuti o multipli; il periodo svolto dovrà essere consecutivo”.

3. L'adesione all'istituto della “banca delle ore” non determina alcuna penalizzazione nei confronti dei dipendenti optanti in quanto, preliminarmente, all'atto dell'ingresso delle ore nel contatore specifico viene erogata sullo stipendio la maggiorazione economica al fine di ridurre l'ora ad “orario ordinario”.
4. In caso di successivo recupero il dipendente pertanto utilizzerà “ore ordinarie”, mentre in caso di mancato recupero il dipendente percepirà la liquidazione di “ore ordinarie” non fruite.
5. Per maggior chiarezza si precisa che la liquidazione del valore economico della maggiorazione erogata all'ingresso delle ore nel contatore Banca delle ore più la liquidazione del valore dell'ora ordinaria richiesta in pagamento corrisponde al valore economico dell'ora straordinaria.

ART. 4 – Tetto massimo di ore da accantonare nella banca delle ore

1. Per poter dare applicazione alla disciplina dell'Istituto di cui trattasi, il numero massimo annuo delle ore che possono essere destinate alla Banca delle Ore, in via sperimentale e prudenziale per il primo anno, viene fissato in 15 ore *pro capite*, in proporzione al periodo di servizio prestato.
2. Al fine di monitorare l'andamento della Banca delle Ore e l'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione, si prevede l'istituzione di un momento di confronto con la RSU e le Organizzazioni Sindacali da effettuarsi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

ART. 5 – Modalità di fruizione delle ore accantonate

1. Le ore accantonate, già depurate delle eventuali maggiorazioni relative da porre in liquidazione nel mese successivo a quello dell'inserimento in Banca delle Ore, possono essere destinate ad effettuare riposi compensativi o recupero ore compatibilmente con le esigenze di servizio.
2. Il Dirigente Responsabile rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il Dirigente Responsabile della struttura ed il dipendente.
3. La fruizione da parte del dipendente delle ore accreditate sul conto individuale potrà aver luogo nel corso dell'anno solare di riferimento.
4. Verranno individuate nel cartellino presenza mensile le ore della banca delle ore effettuate a recupero.

5. Le ore accantonate nella Banca delle Ore al 31 dicembre di ogni anno, non recuperate precedentemente, e non richieste in liquidazione entro i termini di cui al successivo art. 6 devono essere recuperate entro l'anno successivo, pena la perdita delle ore e la loro cancellazione dal conto individuale.

ART. 6 – Ore accantonate da liquidarsi

Su richiesta del dipendente le ore accantonate vengono pagate entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, a fronte di specifica richiesta da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno stesso, in quanto spirato tale termine non saranno più liquidabili, ma comunque recuperabili.

ART. 7 – Casi particolari

1. In caso di cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo, le ore depositate andranno fruite se accantonate l'anno precedente; fruite o liquidate se relative all'anno in corso.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario derivanti da chiamate in pronta disponibilità di dipendenti che hanno aderito alla Banca delle Ore, vengono in via prioritaria retribuite, salvo che il dipendente esprima opzione per l'inserimento in Banca delle Ore concordandolo con il Dirigente Responsabile.

ART. 8 – Norma finale

1. Per coloro che non aderiscono alla Banca delle Ore o per le ore di lavoro aggiuntivo non rientranti nel monte ore di cui all'art. 4 del presente Regolamento, restano confermate le modalità di recupero o di liquidazione di cui al "Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro del personale del comparto".
2. Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento all'art. 48 del CCNL Comparto Sanità 2019 - 2021.